

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI – quarta sezione civile
Il Giudice Unico dott. Pietro PUCA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Tra le parti:

I C, quale socio accomandatario della s.a.
F & CO DI C s.a.s., I.r.p.t. nonché
S.A.S. F & CO DI C rapp.ti e difesi
dagli avv.ti **A V e G G**, giusta mandato in
margine all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui
studio in eleggono domicilio.

INTIMATI/OPPONENTI

contro

D C A, rapp.to e difeso dall'avv. **C g**, giu-
sta mandato in margine alla comparsa di risposta, dom.to presso lo
studio legale

INTIMANTE/OPPOSTO

Nella causa civile iscritta al numero di R.G. riunito al
fascicolo con rg., avente ad oggetto "pagamento di
somme a seguito di emissione di titoli di credito, portatore del tito-
lo, opposizione a decreto ingiuntivo".

Conclusioni: le parti costituite si riportavano ai rispettivi atti di costi-
tuzione, ai verbali di causa, alle memorie istruttorie, alle comparse
conclusionali e memorie di replica e chiedevano l'accoglimento in-
tegrale delle istanze colà rassegnate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. (reso su RG.) D
C A intimava alla società opponente (d'ora in poi "F
") il pagamento per un importo di euro 61.949,00 a seguito del
mancato incasso di titoli di credito consistenti in sette assegni
bancari tratti su conti di D Bank o Banca I in quanto i
titoli erano stati denunciato come smarriti o trafugati.

Proponeva opposizione l' **C** quale legale rappresentante della s.a.s. **F** con comparsa del 5 novembre 2007 e la **F** s.a.s. (in data 19 ottobre 2007) il quale si opponeva alla pretesa fatta valere in sede monitoria assumendo che gli assegni presentati all'incasso dal **D C** erano stati smarriti *"insieme ad altri moduli bancari relativi a conti correnti intrattenuti dall'odierna opponente, poi non risultati posti all'incasso, né posti alla base del preannuncio di azioni esecutive"* (opposizione, pag. 3, 4^a rigo dal basso) in quanto destinati al pagamento di creditori della **F**.

Tutti gli assegni erano pervenuti mediante girata del sig. **A C** il quale (doc. n. 5 foliaro opponente) ha successivamente rilasciato una dichiarazione dalla quale si evince l'abusivo riempimento dei titoli e la presentazione degli stessi all'incasso.

Disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo si costituiva tempestivamente in data 7 gennaio 2008 il **D C A** assumendo di essere possessore di buona fede dei titoli in questione avendoli ricevuti dal **C A** (giratario e girante dei titoli medesimi) in ragione di un pagamento di un debito pregresso che questi aveva nei suoi confronti e che nessun "accordo fraudolento" si era mai verificato, contrariamente a quanto emergeva dalla scrittura del 18 settembre 2007 (allegata al foliaro degli atti di s.a.s. **F**).

Instava il convenuto per la conferma del decreto ingiuntivo previo rigetto dell'opposizione.

Instaurato il contraddittorio e concessi i termini ex art. 183⁶ c.p.c., esaminati i testi **F G** e **T D M** all'udienza del **29 settembre 2009** la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni indi riservata a sentenza con termini ex art. 190 c.p.c.

L'opposizione è infondata e non meritevole di accoglimento.

Il titolo di credito può pertanto definirsi come il documento formale che incorpora il diritto di credito nello stesso indicato. Da quanto osservato emergono già delineati quelli che sono i principi fondamentali che regolano la disciplina dei titoli di credito. Per essere

tale il titolo di credito deve essere caratterizzato dal principio della *letteralità*, come statuito dall'art. 1993 c.c. a norma del quale è il testo del titolo che, individuando, come sopra accennato, il contenuto del diritto di credito incorporato nel titolo stesso, limita le eccezioni opponibili dal debitore al soggetto che richiede l'adempimento. Da ciò si evince che il titolare del titolo non può pretendere una prestazione diversa o più ampia di quella risultante dal documento ed il debitore non può eseguire una prestazione diversa o più ristretta, né tanto meno disconoscere le obbligazioni inserite nel titolo.

Altro principio a cui è indispensabile fare riferimento è quello della *autonomia*, implicitamente fissato dall'art. 1994 c.c. secondo il quale colui che acquista in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità alla sua legge di circolazione, acquista la proprietà del documento e la titolarità del credito in esso incorporato, a prescindere dalla posizione dell'alienante: la posizione dell'acquirente, dunque, risulta del tutto autonoma da quella di quest'ultimo. L'art. 1994 c.c. statuisce, infatti, al secondo comma l'inopponibilità all'acquirente delle eccezioni personali opponibili all'alienante (ed ai suoi danti causa), salvo il caso di dolo di quest'ultimo.

In riferimento a quest'ultimo principio parte opponente sostiene che tra il C C ed il girante dei titoli (tale C A) sia intercorso un accordo fraudolento (consacrato nella dichiarazione affollata negli atti di parte a seguito del quale il C testualmente dichiara "*di aver trovato gli assegni di cui sopra e resomi conto che erano inutilizzabili, per beneficiare della buona fede, in accordo con il sig. D C.*

Ai , consapevole che erano assegni smarriti, ho girato gli stessi in suo favore onde consentirgli l'incasso a suo nome (...)" ed infatti essendo il D C: un "possessore" del titolo diverso dal primo prenditore dello stesso, insensibile, per dettato implicito dell'art. 1993¹ cc. alle eccezioni derivanti dal cd. *rapporto di provvista* intercorrente tra il traente del titolo ed il primo prenditore, l'unico sistema per il traente (la s.a.s F) per bloccare il pagamento delle somme contenute nel titolo è quella di provare la collusione con il terzo che, nell'acquistare il titolo, abbia intenzionalmente agito a danno del debitore medesimo.

Ora, a parte l'estraneità al processo di C. A., la sua dichiarazione non può mai acquisire il carattere di prova cd. *vincolata* per il Giudice, quale la confessione (art. 2730 cc.) dacchè da essa non si evincono *"verità di fatto sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte"* in quanto la dichiarazione del C. non avrebbe altro effetto che procurare un oggettivo vantaggio sia per la parte opponente che per lo stesso dichiarante che, in qualità di girante e giratario dei titoli, si sottrarrebbe all'azione di regresso del creditore insoddisfatto che abbia posto all'incasso i titoli medesimi.

Dunque il valore da attribuire alla "dichiarazione" scritta del C. è quella di un mero scritto proveniente dal terzo liberamente apprezzabile da parte del Giudice nella formazione del proprio convincimento. Ed è proprio in tal senso che, analizzando le risultanze processuali, è ben possibile giungere alla ragionevole conclusione che il C. abbia convenuto non con l'opposto ma con gli opposenti la redazione della scrittura affollata al fine di porre (se stesso e) la società dall'azione esecutiva attivabile dal C. C.

L'opposto, infatti, ha dimostrato (cfr. foliaro doc. n. 2) di aver ricevuto dal C. altri assegni a firma del traente P. A., anche questi denunciati come smarriti dal traente e nei confronti del quale il C. avrebbe rilasciato una dichiarazione d'identico tenore a quella esibita dalla F.: addirittura identica è l'impostazione, il logotipo, le frasi adoperate differenziate solo dal nome del traente (P. A. e s.a.s. F. & Co di C. I.) e relativamente agli stessi è stato definito il giudizio con RG. con sentenza n. 6767/2012. Tuttavia la dichiarazione del C. relativa agli assegni che hanno formato oggetto d'indagine nel giudizio poc'anzi indicato contiene in calce un "refuso da dimenticanza" atteso che la frase conclusiva si esprime in termini *"mi rendo disponibile a comparire nelle sedi competenti ove necessario per confermare quanto innanzi dichiarato, la completa estraneità della F. & Co. D. C. I. e precisare il motivo per il quale mi sono trovato costretto ad agire in tal modo"*; ebbene, la menzione della s.a.s. F. & Co. Di C. I. s.a.s. compare in una scrittura ove la stessa non ha alcuna attinenza con la controversa questione di assegni a firma di un soggetto diverso (tale P. A.) è la prova certa che il

C A (già querelato dal D C – cfr. foliaro opposto) sia un soggetto dedito “in serie” ad operazioni truffaldine in concorso (nella specie) con la società opponente ed il suo amministratore allo scopo di procurarsi utilità patrimoniali mercé il trasferimento a soggetti estranei di titoli di credito, poi puntualmente contestati dalla traente previa falsa denuncia di smarrimento e/o furto, la cui generale architettura era finalizzata a conculcare l’insensibilità che il secondo comma dell’art. 1993 cc. riserva al possessore del titolo in relazione alle eccezioni “fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori”. Perfettamente condivisibile, pertanto, si appalesano le asserzioni della difesa del D C nella parte in cui ventila l’ipotesi della non credibilità di soggetti diversi che smarriscano titoli che, poi, finiscano nelle mani del medesimo soggetto che rediga identiche dichiarazioni (salvo poi dimenticarsi di renderle omogenee rispetto i nomi dei traenti: P A e s.a.s. F) attestanti di aver agito in concorso del colui che abbia in buona fede posto all’incasso il titolo per impedirgli di fatto l’esazione.

Le dichiarazioni testimoniali raccolte (udienza del 29.9.2009) dimostrano che il D C in assoluta buona fede abbia ricevuto i titoli dal C. *“in quella occasione ricordo che un certo C presentò e consegnò a me due assegni. Non ricordo però l’importo né chi li avesse firmati. Io li presi e li posi in visione al D C che verificò che fossero completi ma mancava solo la firma di girata del C e pertanto mi ridiede gli assegni che io riconsegnai attraverso la finestra dello sportello al C affinché li girasse. Egli li girò e me li ridiede ed io li ripassai al D C. (...) verso fine ottobre o inizio novembre si verificò un episodio identico sempre con il C. Anche di questi assegni non ricordo la data, l’importo, l’emittente, anche in questo caso mancava la firma di girata del C. al quale io la feci mettere”* (teste G) ed è in virtù di siffatto status buona fede del D C nella ricezione e nel possesso dei titoli che questi trae il diritto a porre regolarmente all’incasso gli stessi.

Ne deriva che l’opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo va confermato.


Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – quarta sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. Pietro Puca definitivamente pronunciando sulla domanda di D C A così provvede:

- RIGETTA l'opposizione proposta da s.a.s F & CO. DI C I , l.r.p.t.
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 5309/2007 reso su RG. cui definitivamente conferisce esecutività.
- CONDANNA gli oppositori F & CO. DI C I: s.a.s. , l.r.p.t. nonché I: C , in solido tra loro al pagamento delle spese processuali che, alla luce del sopravvenuto DM 140/2012 si liquidano in euro 4200,00 (quattromilamiladuecento,00) di cui euro 500,00 per spese ed euro 3.700,00 per competenze professionali oltre IVA (se documentata), CPA in favore di D C A , mancando agli atti dichiarazione di anticipo del procuratore antistatario.
- Rigetia ogni altra domanda.

così deciso in Napoli (NA) il 13 ottobre 2012



Il Giudice

dott. Pietro Puca

Pietro Puca

Michele De Feo